

6.23 SRC02 - PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ZONE FORESTALI NATURA 2000

Sezione 1 SRC02 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ASD(72) - Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
Base giuridica	Artt. 72 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS1 - Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
Indicatore di prodotto	O.13 - Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE
Indicatore/i di risultato	R.7 - Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)
Collegamento con i risultati	L'intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.7 attraverso un aiuto per ettaro alle imprese forestali che operano in Area Natura 2000
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRC02 – Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E1.11	Sostegno alla redditività delle aziende	1	Strategico	Strategico
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del	6	Qualificante	Complementare

	paesaggio rurale			
Nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 1 l'intervento risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza E.1.11 Sostegno alla redditività delle aziende, mentre nell'ambito dell'Obiettivo specifico 6 risponde all'Esigenza 2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, e 2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale.				

Sezione 3

SRC02 - Finalità e descrizione generale

La finalità dell'intervento è di poter indennizzare i proprietari e gestori di superfici forestali per gli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/09/CE "Uccelli".

L'intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 1 e 6, ed è volto ad incrementare la conservazione della diversità biologica legata agli ecosistemi forestali e agli Habitat forestali riconosciuti ai sensi dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e degli habitat di specie di interesse comunitario tutelati dalla Dir. 147/09/CE "Uccelli" e dalla stessa direttiva Habitat, anche per le superfici forestali esterne alla Rete dei Siti Natura 2000, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Piano Forestale Regionale 2021 - 2027, PAF- Prioritised Action Framework Natura 2000, ecc.).

L'intervento assume un ruolo strategico nel sostenere la gestione di aree e habitat forestali di interesse comunitario, e contribuisce al mantenimento del reddito dei proprietari e titolari della gestione in queste aree. Viene riconosciuto ai sensi dell'art. 72 del R. 2115/2021, un'indennità compensativa annua ad ettaro, ai proprietari e gestori di superfici forestali volta a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione, dovuti ai vincoli sito-specifici derivanti dalle limitazioni e obblighi imposti alle pratiche silvicole e di uso del suolo dai Quadri di azione prioritarie per Natura 2000 (PAF), in cui sono indicate le priorità per la tutela e la gestione della Rete Natura 2000 e le relative Misure necessarie per realizzarle garantendo il mantenimento di habitat o habitat di specie di interesse comunitario, tenendo conto delle Misure di Conservazione sitospecifiche e dei Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 approvati.

Le superfici forestali per le quali è riconosciuta l'indennità compensativa devono ricadere in:

- 1 siti della Rete Natura 2000 designati ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE,
- 2 altre zone naturali protette delimitate e soggette a vincoli ambientali relativi all'attività silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate e ricomprese nel territorio regionale.

Le “**Misure di tutela e conservazione sito specifiche**”, previste per la salvaguardia e la conservazione della biodiversità e degli habitat caratteristici dell’area vincolata, **individuano e definiscono i vincoli, obblighi, criteri di gestione e buone pratiche silvicole e ambientali**, in linea con i Quadri d’azione prioritarie per Natura 2000 (PAF), **aggiuntivi rispetto alle “baseline” rappresentate dai Regolamenti forestali regionali che recepiscono e danno attuazione ai criteri internazionali di Gestione Forestale Sostenibile (GFS).**

Il rispetto delle “**Misure di tutela e conservazione sito specifiche**”, che trovano anche attuazione per mezzo dei Piani di gestione Natura 2000 o strumenti equivalenti ove vigenti, comportano la realizzazione di interventi attivi di conservazione per i proprietari e titolari delle superfici forestali ricadenti all’interno di queste aree, con conseguenti condizioni di svantaggio rispetto ai proprietari di superfici forestali esterne. Tali condizioni si traducono in **costi aggiuntivi**, per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere, e mancati redditi dovuti ai minori indici di prelievo, agli obblighi di intervento e mantenimento di forma di governo e/o trattamento, e in alcuni casi possono comportare un abbandono/disinteresse colturale delle superfici, con conseguente rischio di perdita di Habitat e biodiversità, e delle caratteristiche ecosistemiche sito specifiche. I vincoli ambientali sito specifici al fine di conseguire gli obiettivi ambientali della direttiva Habitat 92/43 CEE, art.6, superano in termini restrittivi le prescrizioni dei Regolamenti Forestali regionali.

In considerazione del contesto forestale regionale sono state previste le seguenti **Tipologie di obblighi** (la numerazione è quella delle schede nazionali):

1 - Maggior rilascio quantitativo e/o qualitativo relativamente al soprassuolo, al sottobosco e ai residui di lavorazione

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sito - specifiche includono il divieto di tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, anche distinte per specie, nei pressi di specchi d’acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e di ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; piante vive con puntuali caratteristiche di specie e diametro, ecc.

Misure di Conservazione - GENERALI
Cedui delle categorie costituenti habitat di interesse comunitario: rilascio 25% copertura.
Tagli a scelta colturali: prelievo max: 30% provvigione.
Boschi e singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso > 50% della sup. intervento: evoluzione libera.
Invecchiamento a tempo indefinito: 1 pianta matura/2.500 mq. Piante morte: almeno 50% di quelle presenti e almeno 1 pianta/2.500 mq.
Arbusti e cespugli: rilascio 50% copertura.
Ramaglie e cimali: rilascio 50% sparsi o in cumuli max 3 mt steri
Regolamento forestale
Copertura residua ceduo: 10% (20% se faggio); governo misto 40% a carico della fustaia; tagli intercalari (compresa conversione) 50%.
Tagli a scelta colturali: prelievo max 40% provvigione. Rilascio min: 90 mc/ha.
Invecchiamento a tempo indefinito: 1 albero vivo e 1 morto (se presente)/5.000 mq.
Ramaglie e cimali: da rilasciare sparsi o in cumuli max 10 mt steri se non sono esboscate piante intere.

2 - Mantenimento obbligatorio di specifiche forme di governo e/o di trattamento

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sito -specifiche includono l’obbligo al mantenimento di specifiche forme di governo e/o trattamento del bosco, anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco.

Misure di Conservazione - GENERALI
Cedui di rovere e cerro: gestiti a governo misto o convertiti in fustaia.
Boschi neoformazione: gestione a fustaia
Regolamento forestale
Boschi neoformazione: gestione a fustaia dopo 30 anni dalla colonizzazione se non sono stati fatti interventi che conducano a diverse forme di governo.

4 - Sospensione dei periodi di utilizzazione

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono limitazione e/o sospensioni nei periodi di gestione e utilizzazione del soprassuolo, anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco, in relazione ai periodi di riproduzione e rispetto delle specie di interesse comunitario (nidificazione, riproduzione, ecc).

Misure di Conservazione - GENERALI
1° aprile-15 giugno fino a 1.000 m.s.l.m.
1° maggio-15 luglio quote superiori
Garzaie: dal 1° febbraio
Regolamento forestale Regionale
Il regolamento prevede sospensioni esclusivamente per le aree protette non inserite in Rete Natura 2000

5 - Gestione conservativa della vegetazione

Le prescrizioni previste dalle Misure di conservazione sitospecifiche includono obblighi volti al rilascio di esemplari arborei deperenti o morti se presenti, e vivi da destinare all'invecchiamento indefinito anche distinte per specie forestali e tipologie di bosco, l'obbligo a mantenere radure, ecotoni, prati, arbusteti, brughiere e chiarie interforestali.

Misure di Conservazione - GENERALI
conservazione a tempo indefinito: 1 albero/2500 mq
conservazione necromassa: 50%
conservazione 1 albero/ha colonizzato da edera
conservazione fascia: 10 mt
conservazione cespugli e arbusti: 50%
rilascio ramaglie e cimoli: 50%
accumulo ramaglie e cimoli in bosco: 3 metri steri
fasce fluviali:
- alveo inciso > 10 mt larghezza: tagli su sponde opposte alternati.
- per 5 mt da sponda corsi acqua, canali irrigui e fossi: mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive.
Regolamento forestale
conservazione a tempo indefinito: 1 albero/5000 mq
conservazione necromassa: 1 albero morto/5000 mq (se presente)
accumulo ramaglie e cimoli in bosco: 10 metri steri
fasce fluviali:
- fuori alveo inciso-10 mt da ciglio di sponda: rilascio 20% copertura

Sezione 4

SRC02 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRC02 del PSP nazionale 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Direttiva 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- D. Lgs 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste".
- Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".
- Regolamento regionale n. 8 del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4, 4 novembre 2010, n. 17, 3 agosto 2011, n. 5."
- "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" approvate, in attuazione dell'art. 40 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e ss.mm.ii..
- Misure di conservazione sito-specifiche approvate per le ZSC del territorio piemontese con DD.GG.RR. Diverse
- D.G.R., n. 4-2559 del 18 dicembre 2020 "Approvazione del "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework, PAF) per la Rete Natura 2000 in Piemonte. Programmazione 2021-2027".

Sezione 5

SRC02 - Tipologia di beneficiari

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

C01 – Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici forestali ricadenti nelle aree oggetto dell'intervento

C02 – I beneficiari di cui al punto C01 devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti per il periodo di riconoscimento dell'indennità e dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Sezione 6

SRC02 - Criteri di ammissibilità, Interventi e Spese ammissibili, impegni e altri obblighi

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri selezionati dall'AdG regionale.

SRC02 - Criteri di ammissibilità

CR01 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di una "Relazione di intervento", redatta secondo i dettagli definiti dall'AdG nelle procedure di attuazione, e volta a fornire elementi utili per valutare la coerenza dell'intervento in relazione ai vincoli ambientali sito specifici posti dagli strumenti di pianificazione vigenti e di indirizzo regionali (PAF);

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, l'indennità annuale ad ettaro è riconosciuta per le superfici forestali e assimilate a bosco di tutto il territorio regionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 2, della L.r. 4/2009 e s.m.i. (Gestione e promozione economica delle foreste), ricadenti all'interno:

a) delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE,

b) delle aree naturali protette, di cui alla Legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), già delimitate e con Ente gestore, aventi restrizioni ambientali che influiscono sulle attività forestale e che contribuiscono all'implementazione dell'art. 10 della Direttiva 92/43/EEC;

CR03 – A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, non sono ammissibili in tutta la Regione domande di sostegno per superfici boscate (compreso le aree assimilate) di dimensione inferiore a 10 Ha. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno, che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi del beneficiario e contributo erogato;

CR04 – Al fine di consentire l'accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello regionale, un limite massimo di contributo pubblico annuo di euro 500,00 ad ettaro. Tale limite è definito in relazione alle specificità attuative sito specifiche differenti e in ragione delle caratteristiche ecologiche, pedoclimatiche e tecniche locali;

CR05 – Ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico, l'indennità viene riconosciuta e commisurata in diretta relazione ai costi aggiuntivi sostenuti e al mancato guadagno, compresi i costi di transazione, derivante dal rispetto degli obblighi e limitazioni dalle previste "Misure di conservazione sito specifiche", che vanno al di là delle prescrizioni di settore previste dal Decreto legislativo n.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dal Regolamento forestale regionale;

CR06 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle normative

e regolamenti forestali della Regione Piemonte. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente, nonché dai Piani di gestione Natura 2000. Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalla Regione Piemonte, che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia;

CR07 – Non sono ammissibili domanda che interessino una superficie superiore a 3.000 ettari;

CR08 – Non sono ammissibili domande che interessano superfici superiori a 1.000 ha in assenza di un Piano di gestione del Sito o di un Piano di gestione forestale;

SRC02 – Impegni

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

IM01 – al rispetto e mantenimento dei vincoli sitospecifici previsti per l'area al fine di conseguire gli obiettivi ambientali della direttiva Habitat 92/43 CEE, art.6, e della direttiva 2009/147/CE delle altre aree naturali protette soggette a vincoli ambientali relativi all'attività silvicola e che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CE;

IM02 – a realizzare a quanto indicato nella "Relazione di intervento", e definito con atto di concessione dall'AdG regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

IM03 – La singola annualità dell'indennità è riferita all'anno solare (01/01 – 31/12)

IM04 – L' AdG regionale può definirne ulteriori impegni inerenti il riconoscimento dell'indennità

SRC02 - Altri obblighi e specifiche

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.

OB02 - La Regione, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche può adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni. In particolare, la Regione Piemonte prevede, al fine di incentivare la gestione attiva, per le domande superiori a 1.000 ettari, l'obbligo a eseguire interventi, qualora previsti dal Piano di gestione o dal Piano di gestione forestale.

Principi generali di ammissibilità

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1 del Piano Strategico Nazionale della PAC ,riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Cumulabilità degli aiuti

SP02 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico Nazionale della PAC, riportato nel capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Sezione 7
SRC02 - Principi di selezione

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale l'intervento prevede i seguenti principi di selezione:

P02 - Caratteristiche territoriali

Verranno considerate la localizzazione delle superfici forestali in domanda e la necessità di azioni di conservazione prioritarie, così come definite dalla Deliberazione di approvazione del PAF N2000.

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

Verranno valorizzati i soggetti giovani e quelli associati che gestiscono attivamente e con continuità le superfici in domanda, valutando anche l'estensione della superficie gestita del Sito di Rete Natura 2000 e la presenza di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri da presentare al Comitato di Monitoraggio.

Sezione 8
SRC02 - Forma e tassi di sostegno

Forma di sostegno:	Indennità erogata per ciascun ettaro di superficie ammissibile valutata in base ai maggiori oneri o minori redditi in funzione della categoria forestale e dell'obbligo considerato
Tipo di sostegno:	Euro/ha/anno
Valore premi	
Querco-carpineti	100
Acero-Tiglio-Frassineti, Cerrete	70
Abetine, Lariceti e cembrete, Peccete, Faggete, Querceti di rovere, Robinieti	50
Castagneti, Pinete di pino silvestre, Rimboschimenti, Orno-ostrieti, Querceti di roverella, Alneti planiziali e montani, Saliceti e Pioppeti ripari	30

Sezione 9
SRC02 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

Demarcazione

Le superfici per le quali viene erogata la presente indennità non possono ricevere il pagamento per gli impegni silvoambientali di cui alla scheda SRA27.

Sezione 10

SRC02 - Aiuti di Stato

Per gli interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.